

STATUTO

ART. 1, COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione, denominata "Collegio Reumatologi Italiani" (d'ora in avanti denominata CReI).

Il CReI ha sede legale in Corso Matteotti n. 36, 10121 Torino, opera sul territorio nazionale e può istituire sezioni regionali.

ART. 2, OGGETTO E SCOPI

Il CReI, senza scopo di lucro, si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, una qualità il più possibile rispondente ai bisogni del malato reumatico.

Il CReI, rivolgendosi alle problematiche dei malati reumatici, intende svolgere un'azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.

Il CReI, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:

- a) assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) istruzione;
- d) formazione;
- e) tutela dei diritti civili.

L'associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.

Tutte le attività di cui sopra avranno l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l'assistenza sanitaria e la formazione. L'attività prevalente dell'associazione è il potenziamento dell'assistenza ai malati reumatici negli ospedali e sul territorio, ad essi funzionalmente collegato, la promozione di corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l'informazione del pubblico in generale e della medicina di base in particolare per garantire al malato reumatico la migliore assistenza possibile, e la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche per tutelare i diritti dei malati reumatici.

Pertanto, per la realizzazione dei suoi scopi, il CReI potrà:

- agire in collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- organizzare e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente anche mediante programmi annuali di attività formativa ECM, finanziate mediante le risorse dell'Associazione, i contributi degli associati e/o enti pubblici o privati, ivi compresi contributi delle

industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme di legge in materia di formazione continua;

- agire in collaborazione con Associazioni medico-scientifiche, di malati e con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione;

- realizzare e diffondere libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale avente per oggetto le malattie reumatiche;

- tutelare e migliorare, senza alcuna finalità sindacale, la qualificazione scientifica e professionale degli iscritti e dei cultori della reumatologia come elemento sostanziale per il perseguimento degli scopi primari;

- istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi di ricerca su una o più malattie reumatiche o su singoli aspetti delle malattie reumatiche;

- elaborare linee guida in autonomia o in collaborazione con l' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S) e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M), promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

Il CREI, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l'effettivo svolgimento delle attività associative, garantendone in aggiunta l'adeguato livello qualitativo. Detta funzione, per quanto concerne le iniziative regionali, è affidata ai Consiglieri eletti in rappresentanza delle macro-regioni, nell'ambito della Commissione per le attività macro-regionali, secondo quanto disposto dal Regolamento

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e comunque non imprenditoriali se non per l'esclusivo perseguimento della formazione continua.

ART. 3, DURATA

La durata del CREI è illimitata.

ART. 4, CATEGORIE DI SOCI

Possono essere soci del CREI tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di qualunque nazionalità senza riserve di razza, sesso e religione e senza discriminazione alcuna in relazione alla persona ed al luogo di lavoro, che dichiarano espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall'associazione, accettandone integralmente lo Statuto ed il Regolamento in vigore e che sono così classificati:

a) Soci ordinari: specialisti reumatologi e cultori della materia, ammessi come tali dal Consiglio Direttivo e che si obbligano a corrispondere la quota associativa annuale a fondo perduto;

b) Soci fondatori e benemeriti: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, nonché quelli denominati tali, che per aver finanziato o svolto attività a favore dell'associazione, sostengono l'attività e la sua valorizzazione e sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;

c) Soci onorari: quelli che per la loro personalità e notorietà nel campo culturale sanitario saranno stati ammessi, anche senza contribuzione, motu proprio, dal Consiglio Direttivo;

d) Soci sostenitori: tutte le altre persone fisiche, le società e gli enti che risultino interessati all'attività istituzionale del CREI.

ART. 5, QUOTE

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'importo della quota associativa annuale è fissato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.

ART. 6, AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il nuovo socio ordinario deve essere presentato da almeno due soci ordinari, previa domanda di ammissione corredata da curriculum professionale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

ART. 7, DOVERI

L'appartenenza al CREI ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo all'associazione.

Il comportamento del CREI verso gli altri soci e verso i terzi è improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

ART. 8, PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) per decadenza e per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- 100 c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
- d) per decesso;
- e) per mancato pagamento della quota annuale per tre anni consecutivi.

La perdita della qualifica di socio a causa di eventi di cui alle precedenti lettere b,c ed e, ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che ne accerta l'esistenza.

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all'art. 5.

ART. 9, ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del CReI :

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Ufficio di Presidenza
- d) il Presidente
- e) il Vicepresidente
- f) il Segretario
- g) il Presidente uscente
- h) il Tesoriere
- i) il Collegio Sindacale
- l) il Collegio dei Probiviri

Ad eccezione del Tesoriere e del Collegio Sindacale, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

Capo 1 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per la deliberazione di scioglimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare la relazione del Presidente;
- b) approvare la relazione al bilancio redatta dal Collegio Sindacale;
- c) approvare il bilancio;
- d) approvare le modifiche dello statuto;
- e) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- f) nominare il Collegio Sindacale, fissandone gli emolumenti;
- g) nominare il Collegio dei Probiviri;
- h) deliberare lo scioglimento del CReI.

L'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio.

Il Presidente o il Segretario convocano l'Assemblea con avviso scritto inviato, anche a mezzo facsimile o e-mail, a tutti i soci almeno otto giorni prima della riunione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, con qualsiasi numero di soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto.

Per le delibere inerenti le modifiche statutarie occorrerà il voto favorevole di un terzo dei Soci aventi diritto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta; questi potrà essere latore di non più di tre deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Quando ammesso dalla legge e previa determinazione della proposta di delibera, ogni associato o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità:

1) L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso;

2) La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione dell'Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

L'Associazione rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto ai soci aventi diritto che ne facciano richiesta.

3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all'Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta valido anche per le successive convocazioni.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all'Associazione almeno dodici ore precedenti l'assemblea.

200 Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo 2 – Il Consiglio Direttivo

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è composto di quindici componenti, eletti democraticamente dall'Assemblea tra i Soci.

Dei quindici componenti:

- otto rappresentano ciascuna delle sezioni macro-regionali, individuate con delibera del Consiglio

Direttivo in carica, e sono eletti dai soci della sezione di appartenenza sulla base di apposita lista;

- sette sono di nomina sovra regionale e sono eletti sulla base di una lista unica nazionale.

Nel caso in cui una sezione macro-regionale non fosse in grado di esprimere un proprio delegato il suo ruolo viene assunto dal primo dei non eletti nella lista unica nazionale.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni ed i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi, pertanto i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente il quale non può essere immediatamente rieletto.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti della lista elettorale di cui egli faceva parte. Nel caso la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica risulti essere composta da Consiglieri cooptati (intesi come primi dei non eletti), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si renderà necessario convocare l'assemblea per procedere con nuove elezioni. In tale caso, il neoeletto Consiglio Direttivo, acquisirà l'anzianità maturata dal Consiglio Direttivo decaduto.

Ai fini del computo complessivo del periodo di durata in carica in qualità di consigliere, necessaria anche ai fini della rieligibilità, non si terrà conto della frazione di mandato ricoperto per la cooptazione in sostituzione di un altro consigliere dimesso/dimissionato se di durata inferiore a sei mesi.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione; in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) delineare l'indirizzo generale e lo sviluppo del CROTI ;
- b) istituire sezioni regionali, designando i/il coordinatori/e locali/e;
- b-bis) individuare e ridefinire le sezioni macro-regionali candidate ad esprimere il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo;
- c) attuare i deliberati dell'Assemblea;
- d) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività del CREI ;
- e) sottoporre all'Assemblea il bilancio ed il programma di lavoro per il futuro;
- f) stabilire tematiche e modalità del Congresso nazionale;
- g) fissare l'ammontare della quota associativa annua e determinare l'ammontare dei compensi al Tesoriere;
- h) eleggere, nel corso della prima seduta o ogni volta che si rendesse necessario ed a maggioranza tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- i) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- j) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- k) nominare i soci onorari;
- l) nominare il Tesoriere anche al di fuori dei soci del CREI;

m) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell'ambito delle attività sociali;

n) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell'associazione.

o) redigere e modificare il Regolamento interno;

Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari e per l'attuazione di sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'adozione del bilancio redatto dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Capo 3 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario nominati dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri. Fa parte dell'Ufficio di Presidenza anche il Presidente uscente.

In caso di dimissioni o decesso dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti mediante deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo. Tale regola non vale per il Presidente uscente, la cui carica potrà essere vacante.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti.

La durata in carica dell'Ufficio di Presidenza è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente il quale non può essere immediatamente rieletto.

Capo 3.1 – Il Presidente

Il Presidente del CREI è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo scelto all'interno dei suoi membri durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall'elezione.

Il Presidente dura in carica per tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente qualora egli sia indisponibile temporaneamente.

Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.

300 Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza del CREI e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del CREI davanti ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori *ad negotia et ad lites* precisandone i poteri. Cura l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.

Il Presidente redige annualmente una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede del CREI o in altro luogo idoneo dove possono essere consultati dai soci.

Il Presidente del CREI che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.

Il Presidente al termine del suo mandato assume automaticamente la carica di Presidente uscente.

Quindici giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'esercizio delle proprie funzioni.

Capo 3.2 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all'interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne ricopre le funzioni in caso di indisponibilità.

Capo 3.3 – Il Segretario

Il Segretario, pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all'interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni ed è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, anche affidando l'incarico a terzi, redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Capo 3.4 – Il Presidente uscente

Al termine del mandato del Presidente, questo assume automaticamente la carica di Presidente uscente.

Il Presidente uscente dura in carica due anni.

Il Presidente uscente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Capo 4 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economico finanziaria del CREI.

Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati al CREI .

Il Tesoriere:

- riceve, custodisce e impiega gli importi delle quote sociali, le elargizioni ed i versamenti vari;
- provvede ai pagamenti previsti nel bilancio;
- tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio che deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;
- ha l'obbligo della tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.

Capo 5 – Il Collegio Sindacale

Nei casi in cui è obbligatorio per legge o ove l'assemblea lo decida, l'associazione è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. Il Collegio Sindacale elegge nel proprio seno il suo Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del C.C. ed esercita, ove non disposto diversamente dalla legge, il controllo legale dei conti dell'associazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte del CREI.

L'assemblea che nomina il Collegio Sindacale determina, altresì, il compenso loro spettante.

Ogni Sindaco, sentito il parere del Presidente del CReI, può procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per la relazione sul bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Nel caso in cui il controllo legale dei conti sia esercitato dal Collegio Sindacale tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Giustizia.

Capo 6 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.

Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio;
- b) controllare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
- c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci.

La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.

ART. 10, Entrate e Patrimonio

Le entrate ordinarie e patrimoniali del CReI sono costituite da:

- a) quote associative annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche ;
- c) versamenti volontari dei soci;
- d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- e) beni mobili e immobili;
- f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;
- g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali.

E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati al CReI, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

I finanziamenti del CReI non possono in alcun modo configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

ART. 11, Bilancio

400 L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal Tesoriere e sottoposto all'adozione del Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato dall'Assemblea entro il medesimo termine oppure oltre se è garantita una maggiore affluenza assembleare e comunque entro la fine dell'esercizio successivo.

ART. 12 , Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13 , Regolamento interno

La gestione ordinaria verrà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

ART. 14 , Convenzioni

Le convenzioni tra il CReI ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente del CReI.

Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

ART. 15 , Dipendenti e collaboratori

Il CReI può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

Il CReI può giovare dell'opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 16, Responsabilità

Il CReI risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Il CReI può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del

CReI stesso.

ART. 17, Clausola compromissoria

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l'associazione.

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione.

L'organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

ART. 18, Scioglimento

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

In caso di liquidazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 19, Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.